



BILANCIO CONSOLIDATO 2017

DEL GRUPPO COMUNE DI LEVERANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

1. BILANCIO CONSOLIDATO ENTI SPERIMENTATORI DEI SISTEMI CONTABILI ARMONIZZATI

2. FUNZIONI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

3. AREA DEL CONSOLIDAMENTO E METODO DI CONSOLIDAMENTO

4. RETTIFICHE DA OPERAZIONI INFRAGRUPPO

5. NOTA INTEGRATIVA

- I Criteri di valutazione

- Conto economico consolidato – Risultato d'esercizio e risultati intermedi

- Stato Patrimoniale consolidato - Attivo e Passivo

1. BILANCIO CONSOLIDATO ENTI SPERIMENTATORI DEI SISTEMI CONTABILI ARMONIZZATI

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al citato decreto.

Tali disposizioni sono entrate in vigore per tutti gli enti a decorrere dall'esercizio finanziario 2016. Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 30 marzo 2016.

Il documento deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30/09/2018.

Le modalità ed i criteri di redazione del documento sono dettagliati nel “*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*”, allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 ed lo schema di bilancio consolidato è previsto dall'allegato 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

2. FUNZIONI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio consolidato è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il Bilancio consolidato è uno strumento informativo e di verifica interno ai fini della programmazione e controllo del gruppo Comune e di comunicazione verso l'esterno.

Il documento consente :

- valutazioni sulla performance finanziaria ed economico-patrimoniale del gruppo
- un'analisi prospettiva sulla gestione del gruppo

Tra le funzioni del Bilancio consolidato la funzione informativa è sicuramente la più importante anche se non sempre tale documento riesce a far fronte a tutte le istanze conoscitive dei suoi potenziali utilizzatori.

3. AREA DEL CONSOLIDAMENTO E METODO DI CONSOLIDAMENTO

Area del Consolidamento

Il “*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*”, allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, prevede che ai fini dell'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato del gruppo Comune, l'ente capogruppo Comune di Leverano deve predisporre due distinti elenchi comprendenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 “*Gruppo Amministrazione*”, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel consolidamento;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/20157 è stata approvata la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni (ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016).

Al paragrafo 2 “*Gruppo Amministrazione*” del “*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*” è previsto che i componenti del gruppo amministrazione vengano individuati tra:

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, trattasi di articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubbliche, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Visto che

- la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.
- in fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- ai fini dell'individuazione dell'area del consolidamento possono non essere inseriti nel secondo elenco sopra citato gli enti e le società appartenenti al gruppo Comune di Leverano nel caso di :
 - a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le

Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) ;

Dopo attenta analisi del portafoglio partecipazioni del Comune di Leverano, degli atti e dei rapporti giuridico-finanziari dello stesso con i propri enti e società partecipate è stato individuato il seguente **primo elenco dei soggetti appartenenti al gruppo Comune di Leverano:**

Organismi strumentali:

- nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Enti strumentali controllati:

- nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Enti strumentali partecipati:

- nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Società Controllate

- nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Società partecipate

1. FARMACIA srl con sede in Leverano (LE) - Via Menotti, 14
2. GAL "TERRA D'ARNEO srl" con sede in Veglie (LE) – Via Roma, 27
3. SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO spa con sede in San Cesario di Lecce - Via Lecce, 99
4. GAL "TERRA D'ARNEO SCARL" con sede in Veglie (LE) – Via Mameli, 9

Degli enti e società sopra elencanti **nell'area del consolidamento sono stati inclusi i seguenti enti e società del gruppo Comune di Leverano:**

1. FARMACIA srl con sede in Leverano (LE) - Via Menotti, 14

Si riportano nella tabella che segue i principali dati degli enti e società appartenenti al gruppo Comune di Leverano con le relative quote di partecipazione.

Società partecipate

GRUPPO AMMINISTRAZIONE	SEDE	OGGETTO SOCIALE	QUOTA % PARTECIPAZIONE	AREA DEL CONSOLIDAMENTO
Leverano Farmacia Comunale srl	Via Menotti, 14 Leverano	Gestione della Farmacia Comunale	51%	Rientrante nel Consolidamento
Gal "Terre d'Arneo srl"	Via Roma, 27 Veglie	Gestione e Promozione a livello territoriale per la realizzazione di Piani di Sviluppo Locale e sostegno dell'economia delle aree rurali della Regione Puglia	0,08%	IRRILEVANTE
Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto spa	Via Lecce, 99 San Cesario di Lecce	Gestione dei servizi di trasporto pubblico su gomma servizio extra urbano	0,65%	IRRILEVANTE
Gal "Terre d'Arneo Scarl"	Via Mameli, 9 Veglie	Gestione e Promozione a livello territoriale per la realizzazione di Piani di Sviluppo Locale e sostegno dell'economia delle aree rurali della Regione Puglia	2,00%	IRRILEVANTE

Metodo di consolidamento

I metodi proposti al punto 4.4 del Principio contabile concernente il bilancio consolidato per il consolidamento sono i seguenti:

Metodo integrale: che prevede l'inclusione integrale nel bilancio consolidato sia degli elementi patrimoniali (attivi e passivi), sia dei conti economici (proventi ed oneri) dei bilanci della aziende comprese nell'area del consolidamento. Con tale metodo di consolidamento integrale, i dati contenuti nel bilancio consolidato diventano la risultante della sommatoria dei valori di bilancio dell'ente e delle società rientranti nell'area del consolidamento, ferme restando le successive operazioni di rettifica relative alle operazioni infragruppo, al valore delle partecipazioni e alle corrispondenti frazioni del patrimonio netto.

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

Metodo proporzionale: consiste nell'aggregare nel bilancio consolidato l'importo proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate rientranti nell'area del consolidamento.

In base a questo metodo i dati consolidati derivano dalla somma dei valori di bilancio della capogruppo, con quelli delle partecipate, presi in proporzione alla percentuale di partecipazione

della controllante nel capitale di ciascuna controllata. Lo stesso procedimento si adotta anche in fase di eliminazione delle partite infragruppo, che vengono sempre rettificate in proporzione alla quota di capitale della società partecipata detenuta dalla controllante.

Il metodo scelto per il consolidamento nella redazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Leverano è il “metodo integrale”, trattandosi del metodo consigliato dai principi internazionali ed ove viene evidenziato il patrimonio netto delle quote di pertinenza dei terzi.

4. RETTIFICHE DA OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Una fase importante nell'elaborazione del bilancio consolidato dopo aver definito l'area del consolidamento e scelto il metodo di consolidamento consiste nella registrazione delle rettifiche derivanti da operazioni infragruppo:

1. eliminazione dei costi e ricavi fra società appartenenti all'area del consolidamento;
2. eliminazione di debiti e crediti reciproci fra società appartenenti all'area del consolidamento;
3. eliminazione di utili e perdite infragruppo.

E' necessario eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo, perché costituiscono trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso, se tali operazioni non fossero eliminate i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Nel caso in esame non sono state apportate rettifiche da operazioni infragruppo perché tra il Comune di Leverano e la "Leverano Farmacia Comunale" non sono necessarie eliminazioni di costi o ricavi nel Conto Economico né eliminazione di crediti e debiti reciproci nel Conto Patrimoniale.

5. NOTA INTEGRATIVA

I Criteri di valutazione

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal Principio contabile della contabilità economico-patrimoniale approvato come allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei. I criteri, sotto elencati, adottati dal Comune di Leverano nella valutazione delle componenti positive e negative del patrimonio sono previsti Principio contabile della contabilità economico-patrimoniale approvato come allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011:

– Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al valore del costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di produzione comprendente tutti i costi direttamente imputabili;

– Immobilizzazioni materiali: i beni demaniali, le altre immobilizzazioni materiali comprendenti i terreni, i fabbricati e i beni mobili sono stati iscritti ad inventario dei beni immobili e ad inventario dei beni mobili ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs. 267/2000. Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Se il bene non è impiegato in un servizio non rilevante ai fini Iva, quest'ultima costituisce costo capitalizzabile, in caso contrario non costituisce elemento di costo ma un credito verso l'erario e non è capitalizzata. Il bene iscritto a patrimonio viene aumentato direttamente del valore delle manutenzioni straordinarie effettuate sul bene stesso e decurtato del valore degli ammortamenti sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. I coefficienti di ammortamento adottati, ai sensi dell'art. 229 del D.lgs. n. 267/2000, sono i seguenti:

- edifici anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
- strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
- macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
- attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi al 20%;
- automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
- altri beni al 20%

– Immobilizzazioni in corso: sono valutate al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, trattasi degli stati avanzamento lavori di opere pubbliche non ancora ultimate con certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori o con certificato di collaudo; solo con queste attestazioni gli importi sospesi possono essere stornati dalle immobilizzazioni in corso e portati ad incremento della relativa voce delle immobilizzazioni materiali dell'attivo patrimoniale. Anche per le immobilizzazioni in corso se si tratta di opere

relative a servizi non rilevanti ai fini Iva, quest'ultima costituisce costo capitalizzabile, altrimenti non costituendo un elemento di costo ma un credito verso l'erario non è capitalizzata.

- Immobilizzazioni finanziarie: comprendono il valore delle partecipazioni dell'ente in imprese controllate, collegate ed in altre imprese. La valutazione delle partecipazioni è effettuata con il metodo del costo di acquisto eventualmente svalutato se il valore è durevolmente inferiore al costo; con eccezione di due società controllate per le quali la valutazione è sempre stata effettuata con il metodo del patrimonio netto;

- Rimanenze: sono valutate al costo di acquisto;

- Crediti: sono valutati al valore nominale;

- Disponibilità liquide: vi rientra il fondo di cassa, comprensivo dell'importo complessivo depositato presso il tesoriere. Il fondo di cassa è valutato al valore nominale;

- Ratei e risconti attivi: sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi e sono valutati secondo le norme del codice civile. In particolare: nella voce ratei attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce risconti attivi devono essere iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi;

- Patrimonio netto: rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio. In generale la variazione del patrimonio netto corrisponde al risultato economico dell'esercizio, oltre alle eventuali rettifiche ed integrazioni per errori nella ricostruzione iniziale della consistenza del patrimonio o per rilevazioni di bilancio per le quali risulta più corretto variare la voce del patrimonio netto piuttosto che recepirle a conto economico, come eventi straordinari di gestione (es. rivalutazioni);

- Debiti: i debiti iscritti nel passivo patrimoniale sono valutati al valore residuo;

- Ratei e risconti passivi: sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi e sono valutati secondo le norme del codice civile. In particolare: nella voce ratei passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce risconti passivi devono essere iscritti i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi;

- Contributi agli investimenti da amministrazione pubbliche (ex conferimenti): trattasi di contributi in conto capitale ricevuti dall'ente per il finanziamento di investimenti: opere pubbliche del patrimonio dell'ente, finanziamento di immobilizzazioni immateriali, rimborso o restituzione a terzi di trasferimenti in conto capitale ed altri progetti d'investimento. I conferimenti sono iscritti nel passivo patrimoniale al valore nominale ed esistono diverse modalità di scarico di tali fondi.

– Conti d'ordine: sono annotazioni di memoria a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Vi rientrano tutti gli elementi di gestione che alla chiusura dell'esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale.